

COMM. TRIB. PROVINCIALE VARESE - 69/01/2012

FATTO E DIRITTO

PE. Na. con ricorso del 29.07.2011 ha impugnato la cartella esattoriale emessa da EQUITALIA SPA il 31.05.2011 sulla base di un debito di imposta IRPEF, anno 2006, accertato dalla AGENZIA DELLE ENTRATE di Varese ai sensi dell'art. 36 bis DPR n. 600/73 in relazione al T.F.R. percepito da essa ricorrente, su cui peraltro la Società Ag. CEDIS SPA di Sesto Calende, suo datore di lavoro e sostituto di imposta, aveva operato regolarmente le ritenute. Secondo la ricorrente la pretesa fiscale è illegittima poiché le ritenute in questione, sebbene non versate, erano state comunque contabilizzate dal datore di lavoro e non potevano perciò essere richieste al lavoratore ma solo al primo, anche perché la Società Ag. CEDIS nel frattempo era stata dichiarata fallita e inoltre erano decorsi i termini per l'insinuazione tardiva del credito. L'Ufficio finanziario si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Il ricorso è infondato.

È giurisprudenza consolidata che, in caso di mancato versamento della ritenuta d'acconto da parte del datore di lavoro, il soggetto obbligato al pagamento del tributo è comunque anche il lavoratore contribuente (Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 5020 del 02/04/2003), il quale è anch'egli soggetto al potere di accertamento ed a tutti i conseguenti oneri, fermo restando il diritto di regresso verso il sostituto che, dopo aver eseguito la ritenuta, non l'abbia versata all'Erario, in tal modo esponendolo all'azione del fisco (Cassazione, Sentenza n. 14033 del 16/06/2006; Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 24962 del 10/12/2010).

Del tutto irrilevante è che il datore di lavoro nel frattempo sia stato dichiarato fallito, non potendosi ritenere, se non arbitrariamente, che alla impossibilità di fatto di esercitare il regresso, per decorrenza dei termini per la domanda di insinuazione tardiva al passivo fallimentare, consegua una supposta paralisi della pretesa tributaria del Fisco.

Il ricorso, perciò, va rigettato; la valutazione complessiva delle ragioni della pretesa fiscale e dei motivi di ricorso fa ritenere equa l'integrale compensazione delle spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione rigetta il ricorso e compensa interamente le spese di giudizio.